



COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI
Provincia di Siena

REGOLAMENTO

PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE
DEL RELATIVO CANONE

(C.O.S.A.P.)

approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 28.03.2008

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE

CAPO I

Art. 1

ISTITUZIONE CANONE DI CONCESSIONE

1. E' istituito a norma dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per le aree private sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termini di Legge, una servitù di pubblico passaggio.

Art. 2

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

1. Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche, ecc., nonché le relative procedure in ordine alle vigenti disposizioni di Legge, in particolare al surriferito Decreto Legislativo, al nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche e al relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

Art. 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il responsabile dell'attività gestionale del canone, ivi compresa quella concernente il rilascio, rinnovo e revoca degli atti di concessione, è individuato nel Responsabile dell'Ufficio Tributi.

Art. 4

CONCESSIONE

1. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private di cui all'art.1 del presente regolamento, nonché i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, senza specifica concessione comunale su richiesta dell'interessato.

Art. 5

DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o private di cui all'art.1 del presente regolamento, nonché i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale.

2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità d'uso, oltre alla dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle Leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere, in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Per le occupazioni inerenti la manomissione del suolo pubblico e/o l'installazione di ponteggi e cantieri, nella suddetta istanza dovrà essere indicato il nominativo del soggetto responsabile dei lavori ed il proprio recapito telefonico, nonché la ditta esecutrice, oltre agli estremi dell'atto in base al quale i suddetti lavori sono stati autorizzati dai competenti Uffici.
4. Detta domanda deve essere corredata da elaborati tecnici (planimetrie) con relative misure atte ad identificare l'occupazione interessata. Nel caso in cui l'occupazione si concretizzi in accessi carrabili, la domanda finalizzata ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione al divieto di sosta sull'area antistante l'accesso medesimo, dovrà essere integrata con foto.
5. Dovranno altresì essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione dell'istanza.
6. Per le occupazioni temporanee, salva diversa disposizione normativa o regolamentare, la domanda deve essere presentata almeno 10 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Art. 6

CONCESSIONI CHE COMPORTANO LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

1. Per tipologie di concessione che comportino la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di rimessa in pristino dei luoghi, o nel caso che dall'occupazione possa derivare pericolo di danno al bene, a titolo cautelativo l'Amministrazione Comunale può prescrivere il versamento di un deposito cauzionale infruttifero in denaro mediante versamento presso la Tesoreria Comunale o con polizza fidejussoria bancaria o assicurativa che preveda esplicitamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall'articolo 1944 del Codice Civile ed il pagamento di quanto dovuto a semplice richiesta da parte del Comune non oltre giorni 15 dal suo ricevimento.
2. L'ammontare della cauzione sarà stabilita dai competenti Uffici Tecnici (Lavori pubblici ed urbanistica), di volta in volta secondo le diverse tipologie dell'occupazione in base alle superfici da manomettere ed al tipo di pavimentazione interessata con riferimento al sottostante prospetto indicativo.

TIPO PAVIMENTAZIONE

PREVALENTE	IMPORTO CAUZIONE	CAUZIONE MINIMA
Terreno vegetale	euro/mq. 25,00	euro 250,00
Aiuole e prati	“ 40,00	euro 250,00
Conglomerato bituminoso	“ 100,00	euro 700,00
piastrelle ed autobloccanti	“ 100,00	euro 700,00
ammattinati e pietra	“ 200,00	euro 1.000,00

3. È facoltà degli Uffici Tecnici applicare maggiorazioni fino al 50% rispetto a quanto sopra previsto per la presenza nel luogo oggetto della manomissione di manufatti e/o impianti che

potrebbero in qualche modo essere danneggiati del tipo: cordolature, linee elettriche, condotte fognarie, linee di acquedotto, alberature, impianti di irrigazione ecc.,

4. Gli Enti e le Aziende gestori di pubblici servizi (Enel, Intesa, Telecom, ecc.) possono avvalersi dell'opportunità di stipulare apposite convenzioni con il Comune al fine di agevolare le procedure di rilascio delle singole autorizzazioni; tali convenzioni dovranno in ogni caso prevedere l'obbligo di presentazione di cauzioni forfetarie tramite polizze fideiussorie aventi scadenza superiore di almeno dodici mesi rispetto alla durata delle convenzioni stesse ed importo corrispondente alla superficie di suolo che si prevede di manomettere nell'arco di un anno.

Anche le suddette polizze dovranno prevedere esplicitamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall'articolo 1944 del Codice Civile ed il pagamento di quanto dovuto a semplice richiesta da parte del Comune non oltre giorni 15 dal suo ricevimento.

Le predette convenzioni dovranno inoltre prevedere l'obbligo da parte dell'Ente o Azienda di comunicare entro il 31 dicembre di ogni anno l'elenco delle manomissioni che si intendono effettuare nel corso dell'anno successivo al fine di coordinarle con quelle previste dagli altri Enti o Aziende operanti sul territorio nonché con gli interventi di competenza comunale.

5. Il predetto deposito ha lo scopo di garantire l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge e di tutte le prescrizioni contenute o richiamate dal provvedimento autorizzativo nonché il risarcimento di eventuali danni arrecati al patrimonio comunale, il rimborso di somme per l'esecuzione d'ufficio dei lavori non eseguiti o eseguiti non conformemente, la tempestività di esecuzione dei ripristini a regola d'arte, il pagamento delle tasse e tributi previsti per legge, ed ogni altra inadempienza anche se qui esplicitamente non citata.
6. Conseguentemente all'avvenuto ripristino definitivo del suolo pubblico manomesso il Titolare dell'autorizzazione provvederà a trasmettere domanda di restituzione del deposito cauzionale che dovrà contenere:

- dichiarazione in merito alla data effettiva di ultimazione dei lavori di ripristino definitivo;
- dichiarazione di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto a suo tempo presentato, ovvero, in caso contrario, agli elaborati modificativi successivamente presentati ed approvati dagli uffici competenti.

Alla domanda dovranno inoltre essere allegati:

- documentazione fotografica atta ad illustrare lo stato dei luoghi a seguito degli interventi e dei ripristini effettuati;
- dichiarazione che i lavori stessi risultano perfettamente conformi agli elaborati presentati in sede di istanza.

7. Il deposito cauzionale sarà restituito solo dopo verifica e rilascio di attestazione di regolarità tecnica effettuata dagli Uffici Tecnici; nei casi di irregolarità accertata il Comune potrà attivare le procedure per addivenire all'incameramento di parte o dell'intera garanzia versata oltre che alla richiesta di rimborso di ulteriori danni derivanti dall'esecuzione dei lavori in oggetto.
8. Nel caso in cui si verificassero contestazioni inerenti la mancata regolare esecuzione dei ripristini, e ferma restando la facoltà per il Comune di provvedere all'escussione delle cauzioni prestate ed alla loro diretta esecuzione, è comunque fatto esplicito divieto per l'inadempiente di intraprendere qualsiasi ulteriore lavoro, anche se riferito ad altre località, fino a che lo stesso non abbia provveduto a ripristinare nei modi e nei tempi prescritti il suolo pubblico in precedenza manomesso; il Titolare dell'autorizzazione, in quanto inadempiente, sarà unico e diretto responsabile di detto divieto; il Comune sarà quindi sollevato da ogni responsabilità inerente la mancata possibilità di intervento anche se lo stesso fosse riferito a posa di servizi per l'utenza tenendo quindi il Comune stesso sollevato da ogni e qualsiasi danno, protesta o molestia anche giudiziaria che potesse derivargli dall'impossibilità di esecuzione degli ulteriori lavori.

Art. 7

CONTENUTO E MODALITA' DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. L'atto di concessione rilasciato dal Responsabile Ufficio Tributi deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
 - la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - gli adempimenti e gli obblighi del concessionario;
 - le altre condizioni di carattere tecnico ed amministrativo alle quali il Comune subordina la concessione in relazione alle diverse tipologie di occupazione.
2. Unitamente al provvedimento amministrativo relativo all'occupazione permanente per accesso carrabile dovrà essere ritirato dal richiedente apposito cartello segnaletico, previo pagamento della somma di € 50,00 quale rimborso delle spese sostenute dall'Ente.
3. Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in quelle vigenti contemplate nel Codice della Strada, nel relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché in materia Edilizia, Commercio, Polizia ed igiene vigenti.
4. Ai fini del rilascio della concessione o del diniego della stessa, l'Ufficio Tributi deve acquisire i pareri dal servizio Polizia Municipale e, se necessario, dall'Ufficio Tecnico. Detti pareri a carattere vincolante, devono essere espressi e comunicati al Responsabile del Servizio Tributi nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta.
5. Gli atti per l'occupazione permanente sono rilasciati entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso di occupazione temporanea il termine massimo entro il quale deve essere rilasciato l'atto è la data di inizio dell'occupazione indicato nella medesima, quando la domanda è stata presentata nei termini prescritti dall'art.5, comma 6, del presente regolamento.
6. Nell'ipotesi che la domanda risulti incompleta o il Servizio competente al rilascio del provvedimento ravvisi la necessità di integrazioni particolari, l'ufficio medesimo inviterà il richiedente ad integrare gli elementi necessari entro un congruo termine. In tale situazione il termine di cui al precedente comma è sospeso e riprenderà a decorrere dalla data di ricezione di quanto richiesto. Nel caso in cui il richiedente non ottemperi all'integrazione entro il termine previsto, tale inerzia sarà intesa come rinuncia all'occupazione e la relativa domanda sarà archiviata.
7. In ogni caso l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo e deve succedere al pagamento del canone.

Art. 8

PRESCRIZIONI PER LE OCCUPAZIONI

1. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'occupazione, né per pretese di terzi nei confronti del concessionario.
2. Il concessionario è tenuto al ripristino del suolo occupato a proprie spese e, in mancanza di tale adempimento, potrà provvedere direttamente l'Amministrazione con spese a carico dell'occupante. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere al concessionario la prestazione di idonea cauzione, indicata al precedente art. 6. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dal competente Ufficio, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.
3. il Concessionario è tenuto altresì al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- per gli ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi, non devono essere utilizzati materiali aventi colorazione in contrasto con le tonalità di fondo della zona, o recanti vistose scritte pubblicitarie;
 - per le tende non devono essere utilizzati materiali, tessuti e colorazioni particolarmente vistosi, con rilevanti scritte pubblicitarie;
 - per le fioriere non deve essere utilizzato materiale in contrasto con l'immagine urbana prevalente e più significativa della strada o della piazza;
 - per le insegne a bandiera e per i mezzi pubblicitari appoggiati al suolo non devono essere utilizzate forme, colori e disegni particolarmente vistosi e non in sintonia con l'immagine prevalente del contesto urbano in cui si inseriscono.
4. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di ottenere le autorizzazioni edilizie, ove prescritto da norme di legge o regolamento, nonché di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e di pedoni. Qualora ciò non fosse possibile e si rendesse necessaria una modifica alla circolazione stradale o alla sosta, dovrà essere formulata apposita richiesta al Servizio di Polizia Municipale almeno 20 giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori.
5. Il Comune può altresì sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico, di viabilità, o a seguito di manifestazioni culturali, sportive e ricreative organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione

Art. 9

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.
2. Il titolare della concessione dovrà, in qualunque momento ed a sue totali spese, a richiesta dell'Amministrazione concedente, apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie alle sue opere a seguito di varianti stradali o lavori eseguiti nel pubblico interesse.
3. La manutenzione delle opere realizzate sul corpo stradale e sue pertinenze rimane sempre a carico del concessionario.
4. Le opere oggetto della concessione devono essere eseguite nel rispetto delle norme e dei tempi, sia per quanto riguarda la data di inizio dei lavori che la data di ultimazione degli stessi, fissati nell'eventuale concessione rilasciata dal competente ufficio tecnico.
5. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza l'atto di concessione di occupazione suolo pubblico.
6. E' fatto pure obbligo al concessionario, oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.
7. Per le occupazioni temporanee, effettuate da pubblici esercizi ed attività commerciali, è fatto obbligo, da parte del concessionario, di provvedere alla rimozione delle attrezzature al momento della chiusura giornaliera dell'attività, salvo quanto diversamente disposto nell'atto di concessione.
8. Il concessionario è altresì obbligato al versamento del canone, che dovrà essere effettuato secondo i termini e le modalità stabilite nel capo II del presente Regolamento.
9. Il Concessionario è tenuto altresì al versamento della eventuale cauzione la cui entità verrà determinata dal competente Ufficio Tecnico tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata all'espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento

amministrativo ed è restituita entro il termine di 60 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

Art. 10

DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche, nonché dei relativi spazi sovrastanti e sottostanti, salvo rinuncia, decadenza o revoca, avrà la durata di 10 anni decorrenti dalla data del rilascio, rinnovabile tacitamente per un uguale periodo a meno che il contribuente e il Comune non abbiano dato disdetta un mese prima della scadenza.
2. Le concessioni per le occupazioni temporanee riferite ad attività di commercio su aree pubbliche possono avere durata decennale o essere limitate alla durata di fiere o manifestazioni similari a cui si riferiscono.
3. Le occupazioni temporanee relative ai pubblici esercizi ed ai lavori edili possono avere la durata massima di 365 giorni.

Art. 11

RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo. Per le concessioni temporanee, la richiesta di rinnovo deve essere presentata con le stesse modalità del rilascio almeno cinque giorni prima della scadenza.

Art. 12

SUBENTRO NELLA CONCESSIONE

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Qualora nel corso della concessione per le occupazioni permanenti e per quelle di cui al comma 3 dell'art. 10 sopravvengono mutamenti in ordine alla titolarità del bene immobile a cui l'atto si riferisce, sia per atto fra vivi sia mortis causa, nonché nell'ipotesi in cui l'immobile adibito all'esercizio di un'attività commerciale, si verifichi il trasferimento dell'azienda, il precedente concessionario dovrà dare immediata comunicazione all'Ufficio Tributi, mentre il subentrante dovrà effettuare la voltura della relativa concessione entro 90 giorni.
3. Per quanto riguarda i termini da rispettarsi per il rilascio della concessione o il diniego, si rinvia a quanto espressamente previsto nell'art. 7.
4. Resta inteso che fino al perfezionamento dell'atto di voltura, il precedente concessionario sarà obbligato solidamente con il soggetto subentrante all'osservanza degli obblighi previsti nell'atto di concessione.
5. Il rilascio del provvedimento di concessione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo è obbligato a restituire l'originale del provvedimento, senza diritto ad alcun rimborso del canone già pagato, né a qualsiasi altra forma di indennizzo.
6. Il nuovo titolare è tenuto a corrispondere il canone dovuto per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al

versamento del canone a partire dalla data di subentro nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

Art. 13

RINUNCIA

1. I contribuenti che non abbiano più interesse alle occupazioni temporanee ed a quelle permanenti possono rinunciare con apposita domanda, in carta libera, da presentarsi al Comune rispettivamente per le occupazioni temporanee prima dell'inizio della stessa e per le occupazioni permanenti entro il 31 Dicembre dell'anno in corso, con conseguente cancellazione dall'elenco dei contribuenti a partire dal successivo anno solare.
2. La rinuncia all'occupazione non dà comunque diritto al rimborso del canone. Sarà invece rimborsato il deposito cauzionale eventualmente versato dall'occupante.
3. Il titolare della concessione di passo carrabile dovrà restituire il cartello segnaletico di cui al comma 2 dell'art. 7.

Art. 14

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Sono cause di decadenza della concessione:
 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, per occupazione abusiva, nonché delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di Legge o regolamentari in materia di occupazione del suolo;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo nei 10 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto o nel diverso termine indicato nell'atto medesimo;
 - il mancato pagamento del canone, previa diffida.
 - la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già corrisposto non sarà restituito.

ART. 15

REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione di occupazione suolo pubblico, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile, da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ivi compresi variazioni ambientali, commerciali e di traffico e/o di tutela della sicurezza stradale. La revoca è efficace dalla data indicata nel provvedimento stesso.
2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà il canone già pagato per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi mentre il titolare del provvedimento amministrativo dovrà restituire al Comune il cartello segnaletico di cui al comma 2 dell'art. 7.
3. Per gli stessi motivi di pubblico interesse di cui al precedente comma 1, l'Amministrazione Comunale può sospendere la concessione, senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del canone o qualsiasi altra forma di indennizzo.

4. Il formale provvedimento di sospensione è comunicato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione a propria cura e spese.

ART. 16

OCCUPAZIONE D'URGENZA

1. Per fare fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per la tutela della pubblica incolumità che non consentano alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
 - a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e sgg. del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) dare comunicazione immediata, e comunque non oltre 24 ore dall'inizio dell'occupazione, in forma scritta al competente Ufficio Tributi dell'occupazione effettuata;
 - c) attivare la regolare procedura, entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio della occupazione, per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 29 del presente Regolamento.

ART. 17

OCCUPAZIONE ABUSIVA - RIMOZIONE

1. Sono considerate abusive:
 - a) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private di cui all'art.1 del presente Regolamento, nonché i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, effettuate senza la prescritta concessione;
 - b) le occupazioni revocate o decadute, protrattesi oltre la data dei relativi provvedimenti;
 - c) le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 16.
2. Nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche o private di cui all'art.1, nonché relativi spazi sovrastanti e sottostanti, risultanti da apposito verbale di contestazione, redatto dal competente ufficio di Polizia Municipale, sono dovute dall'occupante abusivo le indennità, nonché le sanzioni di cui all'art. 29, comma 5, del presente Regolamento.
3. Fermo restando il pagamento delle indennità di cui al comma 2, la rimozione della suddetta occupazione, disposta con apposito provvedimento, deve comunque avvenire nei seguenti casi:
 - a) occupazione abusiva insistente su spazio ed area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio, che non può costituire oggetto di atto concessorio per violazioni di norme legislative e regolamentari;
 - b) quando l'occupante abusivo, nonostante il pagamento del canone, non richieda la concessione del relativo spazio o area pubblica occupata;
 - c) in tutti gli altri casi previsti dalle leggi e dai regolamenti.

4. La rimozione sarà a cura e spese dell'occupante abusivo entro il termine previsto dal predetto provvedimento. Decorso inutilmente tale termine la rimozione sarà effettuata d'ufficio con addebito all'occupante delle relative spese nonché di quelle di custodia.

ART. 18

NORMA TRANSITORIA

1. Le concessioni rilasciate anteriormente alla data dalla quale ha effetto il presente Regolamento sono rinnovabili nel termine previsto dall'art. 11, comma 1 del presente Regolamento a richiesta del relativo titolare o con il pagamento del canone, salvo la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari.

CAPO II DISCIPLINA DEL CANONE

Art. 19 OGGETTO DEL CANONE

1. Sono assoggettati al pagamento del canone le occupazioni permanenti e temporanee in strade, aree e relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le aree private sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e termini di Legge, una servitù di pubblico passaggio.
2. Ai fini del pagamento del canone si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno dei centri abitati individuabili ai sensi dell'art. 2, comma 7 del D.Lgs. n. 285/92.

Art. 20

DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione del canone si individuano occupazioni permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) si considerano temporanee le occupazioni di durata pari o inferiore all'anno.

ART. 21

TIPOLOGIE E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE

1. OCCUPAZIONI PERMANENTI

a) Passi carrabili. Definizione:

- Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, come definiti dal D.Lvo 285/92, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone.

La superficie del passo carrabile è determinata dall'ampiezza dell'apertura dell'accesso, espressa in metri lineari, con arrotondamento al metro superiore, per la profondità convenzionale di un metro.

Ai fini dell'assoggettamento al pagamento del canone, si specifica che per gli accessi a raso (privi di manufatti), il canone è dovuto solo da coloro che richiedono il rilascio di apposito cartello segnaletico per divieto di sosta sull'area antistante gli accessi medesimi.

Ove non sussista più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'Amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

b) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere.

- Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate con riferimento al numero di utenti al 31 dicembre dell'anno precedente.

- Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalla loro proiezione al suolo.

- Per le restanti occupazioni di sottosuolo pubblico il canone viene stabilito in base alla superficie effettivamente occupata.

2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

a) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere.

- Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti al precedente punto 1), lett.b), del presente articolo.

b) Occupazioni nei mercati settimanali.- Per i mercati settimanali, individuati con specifici atti deliberativi, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato ai singoli operatori commerciali.

c) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante.

- Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione.

- Per tali occupazioni è fissata una cauzione di € 200,00 per le attività circensi e di € 50,00 per gli spettacoli viaggianti.

- Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione. La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

d) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia.

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella risultante dall'area occupata insistente e/o sovrastante il suolo pubblico.

Art. 22

SOGGETTI PASSIVI

1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuto dal titolare dell'atto di concessione e in mancanza dall'occupante abusivo, di cui all'art. 17 del capo I del presente Regolamento.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art. 23

DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Il canone, per ciascuna occupazione, è determinato in base alla tariffa, il cui importo è indicato nell'apposito prospetto di cui al successivo art. 25 del presente regolamento.
2. Il canone di ciascuna occupazione è ottenuto dalla tariffa base annuale o giornaliera graduata secondo la classificazione in categorie delle strade, spazi ed aree pubbliche, tenendo conto dell'entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, del valore economico della disponibilità dell'area, nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori, indicati al successivo art. 26, per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione.
3. I predetti coefficienti possono essere aggiornati annualmente dai competenti organi, entro i termini di approvazione del Bilancio di previsione.
4. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi manufatto, da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente, per la misura unitaria di tariffa pari a € 0,788 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di € 516,457. La tariffa sarà soggetta a rivalutazione annua in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 24

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Ai fini dell'applicazione del canone sia per le occupazioni di suolo che per i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, il territorio comunale si divide in due categorie a seconda dell'importanza di classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche, di cui all'allegato elenco parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
2. La suddetta divisione, ricavata dagli elementi di centralità, valore storico-artistico, flusso turistico, presenze commerciali, utilità economica ed intensità abitativa, è riconducibile al valore economico dell'area.
3. Le tariffe, per ciascuna categoria, sono così determinate:
 - a) 1^a cat. 100% della tariffa base;
 - b) 2^a cat. 75% della tariffa base.

Art. 25

TARIFFA BASE

1. La tariffa base per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, nonché i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, graduata per categorie secondo quanto disposto dal precedente articolo, è così stabilita:

A) Occupazioni permanenti.

TARIFFA BASE ANNUALE PER MQ.	1^ CATEGORIA	2^ CATEGORIA
€ 25,823	€ 25,823	€ 18,076

TARIFFA BASE ANNUALE PER ML.	1^ CATEGORIA	2^ CATEGORIA
€ 12,911	€ 12,911	€ 9,038

B) Occupazioni temporanee

TARIFFA BASE GIORNALIERA PER MQ./ML.	1^ CATEGORIA	2^ CATEGORIA
€ 0,3615	€ 0,3615	€ 0,2711

Art. 26

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITA' ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI.

1. Ai fini della determinazione del canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche vengono individuati i seguenti coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate:

N.	TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI
1	Chioschi	2
2	spazi soprastanti	0,7
3	spazi sottostanti (cisterne, pozzetti e simili)	0,8
4	sottosuolo (cavi, condutture e simili)	0,8
5	passi carrabili	1,3
6	accessi carrabili a filo del manto stradale	0,7
7	passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti	2
8	pubblici esercizi (bar, ristoranti)	2
9	attività edilizia	2
10	manifestazioni politiche, culturali o sportive	0,6
11	mercati settimanali	2,10
12	esercizi commerciali	2
13	occupazioni temporanee effettuate durante l'anno	2
14	Fiere	8
15	impianti distributori di carburante	2
16	altre attività	2
17	occupazioni temporanee per opere pubbliche realizzate da terzi per conto dell'Amm.ne Comunale	0,2
18	Pubblici spettacoli itineranti (circo e simili)	0,6

Art. 27

VERSAMENTO DEL CANONE

1. Occupazioni permanenti

- a) Il canone per le occupazioni permanenti è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
- b) Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione .
- c) Per le annualità successive a quella del rilascio dell'atto amministrativo il versamento del canone va effettuato entro il 31 Marzo di ciascun anno, salvo altre disposizioni di legge.
- d) Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo sia superiore a € 259,00 è ammessa la facoltà da parte del contribuente del versamento in rate trimestrali di uguale importo, senza interessi, con scadenza 31 Marzo, 31 Luglio, 31 Ottobre e 31 Dicembre. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno la prima rata va versata contestualmente all'atto di rilascio dell'atto amministrativo, le altre di uguale importo, entro le predette scadenze ancora utili.
- e) per le occupazioni effettuate da aziende erogatrici di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai medesimi, il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno.

2. Occupazioni temporanee

- a) Il versamento del canone per le occupazioni temporanee, se di importo pari o inferiore a € 1.000,00, va eseguito in un'unica soluzione al momento del rilascio della concessione. Se l'importo è superiore può essere corrisposto in un numero di rate non superiore a quattro, senza interessi e di uguale importo.. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno la prima rata va versata contestualmente al rilascio dell'atto amministrativo, le altre di uguale importo, entro le scadenze concordate.
3. Non sono soggette al pagamento del canone le occupazioni permanenti e temporanee di importo inferiore ad € 5,00.
4. Il pagamento del canone sia per le occupazioni permanenti che temporanee deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di Castellina in Chianti, tramite bonifico bancario o versamento diretto presso la Tesoreria Comunale.
5. Le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato, considerate complessivamente nello stesso atto amministrativo, non sono soggette al pagamento del canone;
6. Per le occupazioni che interessano aree superiori a 1.000 metri quadrati la misura eccedente è calcolata in ragione del 10%.

Art. 28

ESCLUSIONE DAL CANONE

1. Sono escluse dal pagamento del canone le seguenti occupazioni di spazi ed aree pubbliche:
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province e Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da enti pubblici non commerciali per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere.
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati.
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima.
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap, intendendo per accesso qualsiasi manufatto per agevolare il transito dei veicoli condotti, o comunque utilizzati da disabili.
 - g) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.
 - h) le occupazioni effettuate per manifestazioni o iniziative di carattere politico, sindacale, religioso, assistenziale e celebrative del tempo libero, non comportanti attività di vendita, preparazione e somministrazione;
 - i) le occupazioni temporanee, per manifestazioni od iniziative di carattere politico, sindacale, religioso, sportivo, culturale, istituzionale o a scopo benefico - promosse da soggetti che per statuto non conseguono scopo di lucro - purché regolarmente autorizzate anche se comportanti attività di vendita, preparazione e somministrazione. In tale caso, il legale

- rappresentante delle associazioni interessate dovrà rilasciare dichiarazione attestante il possesso dei sopracitati requisiti per l'esenzione;
- j) le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
 - k) le occupazioni permanenti con autovetture adibite solo a trasporto pubblico nelle area pubbliche a ciò destinate.
 - l) le occupazioni con bacheche, tende o simili, fisse o retrattili carattere temporaneo e permanenti.
 - m) le occupazioni realizzate da esercenti mestieri girovaghi.
 - n) il commercio ambulante itinerante.
 - o) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - p) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardante infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad otto ore.
 - q) le occupazioni per operazioni di trasloco, di pronto intervento per piccole riparazioni e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 8 ore.
 - r) occupazioni momentanee con fioriere collocate agli ingressi delle civili abitazioni e dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocate per delimitare spazi di servizio.

Art. 29

RECUPERO, RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato, tardivo e parziale versamento del canone, o di una sua rata, entro il termine previsto dal presente regolamento, l'Ufficio competente provvederà al recupero della somma dovuta all'interessato tramite specifica richiesta ad adempiere entro 60 giorni dalla sua notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Per l'omesso, tardivo e parziale versamento del canone, o di una sua rata, si applica una penale pari al 30% dell'importo dovuto, con un minimo di € 10,00. Nel caso in cui il tardivo versamento sia effettuato entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista dal presente regolamento si applica una penale del 10%.
3. Il recupero delle somme dovute deve esercitarsi entro il 31 Dicembre del terzo anno successivo a quello in cui deve avvenire il pagamento.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi legali previsti dalle disposizioni di legge vigenti.
5. Per le occupazioni abusive viene applicata la sanzione amministrativa nella misura del 100% dell'indennità dovuta, con un minimo di € 20,00, ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20 - commi 4 e 5 - del D.Lgs. n. 285/92.
6. L'occupazione continuata nonostante la decadenza o la sospensione della concessione o autorizzazione sono equiparate alle occupazioni abusive.
7. L'ufficio, trascorso inutilmente il termine dei 60 giorni dalla notifica all'interessato della richiesta ad adempiere, provvederà alla riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di canone, penale ed interessi secondo la normativa vigente in materia.

Art. 30

RIMBORSI

1. I contribuenti possono chiedere con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 2 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi legali, stabiliti in caso di mancato, tardivo e parziale versamento, dalla data dell'eseguito pagamento. Il rimborso è disposto entro 180 giorni dalla data di richiesta, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.
2. Non si procederà al rimborso di somme versate e non dovute di importo inferiore o uguale ad € 10,00.

Art. 31

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, entra in vigore il 01.01.2008.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.



COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI
Provincia di Siena

**ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA I^
CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE DELLA COSAP.**

N.	Definizione spazio o area pubblica	Ubicazione	Denominazione
1	Piazza	Capoluogo	P.zza del Comune
2	“	“	P.zza Roma
3	Corso	“	Via Ferruccio
4	“	“	Via Trento e Trieste
5	“	“	Via IV Novembre fino incrocio V.le Rimembranza
6	Strada	“	Via delle Mura
7	“	“	Via Toscana
8	“	“	Via della Rocca
9	“	“	Vicolo della Rocca
10	“	“	Via delle Volte
11	“	“	Via Carlo Borgheri
12	“	“	Via della Ghiacciaia
13	“	Loc. Fonterutoli	Via Ottone III di Sassonia
14	“	“	Via G.Verdi
15	“	“	Via G.Puccini
16	“	“	Via Donizetti
17	“	“	Via Statale **
18	Piazza	“	P.zza G. La Pira

**ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA II^
CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE DELLA COSAP.**

N.	Definizione spazio o area pubblica	Ubicazione	Denominazione
1	Strada	Capoluogo	IV Novembre da V.le Rimembranza **
2	“	“	V.le Rimembranza **
3	“	“	Via Val d'Elsa **
4	“	“	Via Chiantigiana **
5	“	“	Via Martiri di Montemaggio
6	“	“	Via E. Berlinguer *
7	“	“	Via S. Pertini *
8	“	“	Via A. Moro *
9	“	“	Via P. Nenni
10	“	“	Via Etrusca

N.	Definizione spazio o area pubblica	Ubicazione	Denominazione
11	“	“	Via Bologna *
12	“	“	Via Fiorentina **
13	“	“	Via Firenze *
14	“	“	Via Milano *
15	“	“	Via del Mandorlo *
16	Strada	Capoluogo	Via dei Castagni *
17	“	“	Via di Crocefiorentina *
18	“	“	Via di Salivolpi
19	“	Loc. San Leonino	Centro abitato **
20	“	Loc. Piazza	“ **
21	“	Loc. Fioraie	“ **
22	“	Loc. Lilliano	“
23	“	Loc. Tregole	“

* strade private di prossima acquisizione da parte dell'Ente

** strade provinciali